

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 2, le parole da: « pari, rispettivamente, ad euro 2.500 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « pari ad euro 10.000 al netto delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato ».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 01), è autorizzata la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 1, comma 2 con le seguenti: dagli articoli 1, commi 1-bis e 2;

2) al comma 2, sostituire le parole: pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024 con le seguenti: pari a euro 119.021.208 per l'anno 2024;

3) dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) quanto a euro 44.000.000 per l'anno 2024, mediante l'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nella misura dello 0,57 per cento.

1.4. Gallo.